

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

Art. 1 – Principi e scopi del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Responsabile del procedimento	pag. 3
Art. 3 – Modalità di esecuzione dei lavori in economia	pag. 3
Art. 4 – Amministrazione diretta: tipologia dei lavori – limiti di importo	pag. 3
Art. 5 – Cottimo: tipologia dei lavori – limiti d’importo	pag. 4
Art. 6 - Modalità di affidamento:	pag. 5
- dei lavori in economia da eseguire tramite cottimo	
- delle forniture e noleggi connessi ai lavori in economia da realizzare in amministrazione diretta	
Art. 7 – Lavori d’urgenza	pag. 7
Art. 8 – Provvedimenti in casi di somma urgenza	pag. 7
Art. 9 - Perizia suppletiva per maggiori spese	pag. 7
Art. 10 – Abrogazione di norme regolamentari – Richiamo alla legislazione vigente.	pag 7

Art. 1 –Principi e scopi del Regolamento

1. Il presente regolamento è emesso nel rispetto degli articoli 125 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e da 173 a 177 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
2. Disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e nell'ambito di questi le conseguenti forniture di materiali e gli eventuali noleggi
3. Gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto e comprensivi degli oneri della sicurezza, ove sussistono, anche se da indicare separatamente.

Art. 2 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del servizio lavori pubblici è di norma il responsabile dei lavori in economia.
2. Egli può comunque affidare la responsabilità del procedimento ad altro soggetto munito della necessaria competenza tecnica.
3. Il responsabile del servizio lavori pubblici a corredo del programma annuale dei lavori fornisce l'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria, anche in forma aggregata.
4. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia si possono eseguire:
 - a) in amministrazione diretta
 - b) tramite cottimi

Art. 4- Amministrazione diretta: tipologia dei lavori - limiti di importo.

1-Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento di cui al precedente articolo 2 , organizza ed esegue per mezzo di proprio personale, o di personale eventualmente assunto, i lavori, riconducibili alle tipologie più sotto individuate, acquistando inoltre i materiali e noleggiando i mezzi eventualmente necessari alla realizzazione dell'opera, nel limite massimo di spesa per ciascun intervento, di euro 50.000, 00 escluso IVA .

2- Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggi i mezzi necessari per la realizzazione dell'opera individuando il fornitore con le modalità previste dall'articolo 6, 2° comma, del presente regolamento.

TIPOLOGIA:

- manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio esistente, quale gli edifici, le opere stradali, la segnaletica, il verde pubblico, le infrastrutture in genere, la pubblica illuminazione, i cimiteri, l'impiantistica, i fiumi e le scarpate, da effettuarsi tramite:

- lavori elettrici,
- lavori edili,
- lavori di falegnameria
- lavori idraulici
- lavori stradali, di segnaletica stradale e movimento terra
- lavori propri del fabbro
- lavori di imbiancatura
- lavori di giardinaggio e arredo urbano

comprese le forniture di materiali ed i noleggi di mezzi ad essi collegati.

- gli altri lavori e/o interventi previsti dalla lettere a), c), d), e) ed f) dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni sempre nel rispetto del limite di spesa di cui sopra.

Art. 5 – Cottimo: tipologia dei lavori – limiti d'importo

1. Il cottimo è una procedura negoziata da svolgersi secondo quanto riportato all'articolo 6) tramite la quale si procede all'affidamento dei lavori di importo non superiore a 200.000 euro, escluso l'I.V.A., ricadenti nelle categorie generali indicate alle lettere a) c) d) e) ed f) dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e più in particolare:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche
- interventi non programmabili in materia di sicurezza
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Tramite cottimo, da svolgersi sempre secondo quanto riportato all'articolo 6) si potranno affidare anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. b art. 125 D.Lgs. 163/06) al patrimonio esistente, quale gli edifici, le opere stradali, la segnaletica, il verde pubblico, le infrastrutture in genere, la pubblica illuminazione, i cimiteri, l'impiantistica, i fiumi e le scarpate, nel limite d'importo non superiore a €. 200.000,00 oltre I.V.A. nella misura di legge, da effettuarsi tramite:

- lavori elettrici,
- lavori edili,

- lavori di falegnameria
- lavori idraulici
- lavori stradali, di segnaletica stradale e movimento terra
- lavori propri del fabbro
- lavori di imbiancatura
- lavori di giardinaggio e arredo urbano

comprese le forniture di materiali ed i noleggi di mezzi ad essi collegati

2. Nell'ambito delle suddette categorie di lavoro, i lavori in economia da eseguirsi in cottimo, vengono individuati in maniera aggregata nell'elenco allegato al programma annuale dei lavori e sono disposti ed affidati con apposita determinazione (perizia di spesa) da adottarsi dal responsabile del servizio dalla quale risulti la spesa, l'impresa affidataria ed inoltre:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni,
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo, nonché gli oneri di sicurezza se presenti,
 - c) le condizioni di esecuzione,
 - d) il tempo previsto per l'esecuzione,
 - e) le modalità di pagamento,
 - f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art.137 del D.Lgs. 163/06
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore

Art. 6- Modalità di affidamento:

- **dei lavori in economia da eseguirsi tramite cottimo**
- **delle forniture e noleggi connessi ai lavori in economia da realizzare in amministrazione diretta.**

1. Per l'affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario si potrà procedere:
 - a) ad affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro escluso IVA;
 - b) tramite procedura negoziata, anche telematica, fra almeno 5 (cinque) operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei, per importi da 40.000,00 euro e fino a 100.000,00 Euro escluso IVA ;
 - c) tramite procedura negoziata, anche telematica, fra almeno 10 (dieci) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per importi superiori a 100.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro escluso IVA
2. Per l'affidamento delle forniture di materiali e noleggi connessi ai lavori da eseguirsi in amministrazione diretta si potrà procedere:
 - a) ad affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro, escluso IVA
 - b) tramite procedura negoziata fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per importi da 40.000,00 euro a 50.000,00 euro escluso IVA
3. Ai fini del rispetto di tutte le suddette fasce d'importo, gli oneri della sicurezza, ove presenti, sono compresi in detti importi anche se vanno indicati separatamente.

4. Le procedure negoziate di cui sopra, relative a lavori di manutenzione, a forniture e noleggi connessi ai lavori in economia da realizzare in amministrazione diretta, possono essere finalizzate anche alla stipula di accordi quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 163/06.
5. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
6. Gli operatori economici individuati come al precedente comma, che dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, sono invitati contemporaneamente a presentare le offerte con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, compreso eventualmente anche quanto indicato al successivo punto 8).
7. La procedura negoziata, che dovrà essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, potrà espletarsi col criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta economica potrà essere espressa o attraverso l'offerta a prezzi unitari oppure mediante il ribasso sull'elenco prezzo/importo posto a base di gara.
8. Se non disposto diversamente dalla legge:
 - dovrà essere acquisito il Codice Identificativo di Gara
 - se dovuto, dovrà essere pagato il contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici secondo gli importi e le indicazioni fornite dall'Autorità stessa.
9. La valutazione delle offerte è fatta dal responsabile del procedimento il quale, ove lo ritenga necessario potrà avvalersi di apposita commissione di gara da nominarsi con determinazione del responsabile del servizio. In tal caso la commissione, sempre composta da un numero dispari di componenti compreso il presidente, è presieduta dal responsabile del servizio competente e composta da almeno altri due membri da scegliersi preferibilmente fra i dipendenti comunali.
10. L'affidamento è disposto con determinazione del responsabile del servizio competente che conterrà anche i dati di cui alle lettere a), b), c) d) e) f) g) dell'art. 173 del D.P.R. 207/2010, siccome riportati anche al precedente art. 5, 2° comma. La determinazione che dispone l'affidamento dovrà essere comunicata entro un termine non superiore a cinque giorni dalla sua adozione a tutti coloro i quali hanno presentato un'offerta in conformità e con le modalità di cui all'art. 79, comma 5, del D.lgs. 163/06 ed il contratto non potrà essere stipulato prima che siano trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 prima citato. Il predetto termine di 35 giorni non opera nei casi previsti dall'art. 11, comma 10-bis, del D.Lgs. 163/06.
11. Il contratto suddetto, fino all'importo di €. 50.000,00 escluso IVA, potrà ritenersi stipulato anche con la sottoscrizione della determinazione che terrà luogo di contratto e sarà registrata in caso d'uso se le prestazioni in essa contenute sono tutte soggette ad IVA. Per importi superiori il contratto potrà essere stipulato tramite scrittura privata o atto pubblico amministrativo. In ogni caso le spese conseguenti ed inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell'operatore economico che, ricorrendone la necessità, dovrà presentare il Piano sostitutivo di sicurezza o il Piano Operativo di sicurezza che farà parte integrante del contratto.

12. Dell'avvenuta stipulazione del contratto deve essere data tempestiva comunicazione, entro un termine non superiore a cinque giorni, a tutti gli operatori economici che hanno rimesso offerta con le modalità indicate all'art. 79 del D.Lgs. 163/06
13. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto a pubblicazione sul profilo del committente e se dovuto, sul sito informatico dell'osservatorio regionale sui contratti pubblici; si dovrà inoltre adempiere agli obblighi informativi sempre secondo le disposizioni normative vigenti e le indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale dei contratti pubblici .

Art. 7 – Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta Comunale per l'autorizzazione dei lavori e per le indicazioni necessarie alla copertura della spesa.

Art. 8 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanza di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 7, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro, escluso IVA, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo di cui all'art. 163, comma 5, del DPR 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Municipale che provvede all'approvazione dei lavori e a dare le indicazioni necessarie per la copertura della spesa.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla sola parte dell'opera o dei lavori realizzati

Art. 9- Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro.

Art. 10 – Abrogazione di norme regolamentari- Richiamo alla legislazione vigente.

All'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra norma regolamentare in materia di esecuzione dei lavori in economia.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiama quanto previsto in materia dalle disposizioni di legge .